

COMUNE DI CALDAROLA (MC)

Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di **SISMA 2016. AMPLIAMENTO NUO-**

VA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE

CIG – CUP B91B20000880005

Importo contrattuale: euro _____ comprensivo degli oneri per la sicurezza di
euro _____

Rep. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (_____) il giorno _____ (_____) del mese di _____

nella Residenza Municipale del Comune di Caldarola, innanzi a me Dott. Pier Carlo Guglielmi, Vice Segretario Comunale del Comune di Caldarola, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 a rogare il presente atto, sono personalmente comparsi:

da una parte, il Comune di Caldarola, nella persona di _____ nato a _____ il _____ che dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del predetto Comune C.F./P. IVA: _____, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con i poteri di cui all'art. 107 d.lgs. n. 267/00 – di seguito, amministrazione/stazione appaltante;

dall'altra parte, la ditta/società _____, nella persona di _____, nato a _____ il _____ p.iva _____, in qualità di _____ della predetta ditta/società con sede in alla via _____ di seguito, ditta/società appaltatrice;

Dell'identità personale delle parti, come sopra costituite, io Segretario comunale, mi sono personalmente accertato. Le parti hanno chiesto, previa dichiarazione di essere in possesso

della piena capacità di agire, il mio ministero per la stipula del presente contratto, al quale premettono:

- che con DETERMINAZIONE R.G. n. 142 del 04-06-2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di SISMA 2016. AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE per l'importo complessivo di euro 800.000,00 finanziato con:
 - Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione 56/2018 per l'importo di € 800.000,00
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione a contrattare n. _____ del _____ è stato avviato il procedimento per l'affidamento in appalto dei suddetti lavori con il sistema della procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante aggiudicazione con il criterio Minor Prezzo, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016;
- che a seguito di espletamento della suddetta procedura, con determina del responsabile del servizio n. _____ del _____ i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta/società _____ per l'importo di € _____ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;
- che il legale rappresentante della ditta/società aggiudicataria e il Responsabile del procedimento, _____ in data _____ hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 apposito verbale, acquisito al n. _____ di protocollo generale di questo Ente, con il quale si dà atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Comune di Caldarola appalta i lavori di SISMA 2016. AMPLIAMENTO NUOVA SEDE COMUNALE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' STRATEGICHE alla ditta/società _____, che accetta senza riserva alcuna le seguenti prescrizioni contrattuali relative all'appalto dei lavori di cui in narrativa, come meglio descritti dal Capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto esecutivo a base di gara.

Art. 2 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del progetto, approvato con DETERMINAZIONE R.G. n. 142 del 04-06-2021, esecutiva ai sensi di legge: capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, piani di sicurezza previsti, il cronoprogramma. I suddetti documenti che sono depositati agli atti del procedimento, unitamente agli atti di approvazione sopra richiamati, s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Si precisa che il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, non materialmente allegati al presente atto, sono stati controfirmati dai contraenti e conservati dal Comune appaltante presso l'ufficio procedente all'appalto dei lavori di che trattasi.

Art. 3 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro _____comprendivo degli oneri previsti per la sicurezza pari a € 30.951,02 oltre Iva come per legge.

Più in particolari detti oneri per la sicurezza, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta ed ammontano ad € 30.951,02 come risultanti dal quadro economico dell'intervento posto a base di gara.

Il contratto è stipulato a corpo. L'importo complessivo dei lavori resta pertanto fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori e fermo restando, per la qualità, il rispetto delle caratteristiche e prestazioni richieste.

Art. 4 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 – Disposizioni e norme regolatrici del contratto

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti.
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, limitatamente agli articoli non abrogati;
- D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti.
- Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli non abrogati.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente)
- D. Min. Svil. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010.
- D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Art. 6 – Documenti facenti parte del Contratto

Costituiscono parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) - Il Capitolato Generale, per quanto applicabile e limitatamente alle parti vigenti;
- b) - Il Capitolato Speciale d'Appalto.
- c) - Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni.
- d) - L'Elenco dei prezzi unitari.
- e) - I Piani di sicurezza previsti dal Codice degli appalti.
- f) - Il cronoprogramma.
- g) - Le polizze di garanzia.

Conformemente alle disposizioni vigenti, i documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art. 7 – Valutazione dei Lavori a Corpo e del Compenso a Corpo

I lavori del presente contratto sono fissati a corpo, talché le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di aliquote tabellate nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo del compenso a corpo verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti, per stati di avanzamento successivi.

Art. 8 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

L'appaltatore fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di

mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Caldarola può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, come indicato negli atti di gara potrà affidare alla ditta esecutrice anche ulteriori lavori analoghi così come già indicati nel Bando di Gara.

Art. 9 – Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 10 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compa-

tibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 11 – Pagamenti

All'appaltatore verranno corrisposte le rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute di legge, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 150.000,00. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Per il pagamento a saldo si fa riferimento all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo dell'acquisizione del DURC e delle altre verifiche previste di legge. I pagamenti di cui sopra non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Art. 12 – Ritardo dei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero LL.PP., di concerto con il Ministero del Tesoro. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 13 – Consegna dei lavori – termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori – sospensione dei termini

Ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale regolante l' appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (diconsi giorni CENTOTTANTA) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13, art. 32 del Codice, e dell'art. 8 del D.L.

76/2020 la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori avverrà in via di urgenza. L'esecutore dovrà immediatamente dare inizio ai lavori.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto.

Art. 14 – Programma dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento, e dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Art. 15 – Ordine dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Art. 16 – Sospensioni e Riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Dire-

zione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Art. 17 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale giornaliera pari al 0,10 % sul netto contrattuale.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del Capitolato Speciale di Appalto si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:

- a) Completamento Fondazioni entro giorni 45 dalla Consegna Lavori;
- b) Montaggio della Struttura in Acciaio entro giorni 90 dalla Consegna Lavori.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con

l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali previste. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 12, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 18 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune, il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di Caldarola di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Caldarola, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di

altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In presenza del comportamento dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, delibera la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia.

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione contrattuale siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a.

Art. 21 – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni, decorsi i quali il Comune di Caldarola prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 22 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art.103, del D.Lgs. n. 50/2016,cauzione definitiva di euro _____ a mezzo polizza fidejussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____, a garanzia dei lavori oggetto del presente atto; tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, il “Comune di Caldarola” avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Ai sensi de Codice, l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 23 – Responsabilità verso terzi – Polizze assicurative

L'appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art.103, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 36 del Capitolato Speciale di Appalto, le seguenti garanzie verso il Comune di Caldarola:

• Resp. Civ. Terzi di euro 2.000.000,00 a mezzo Polizza n. _____ rilasciata in data _____ dalla società _____ – Agenzia di _____;

• Danni Opera di euro 250.000,00 a mezzo Polizza n. _____ rilasciata in data _____ in data _____ dalla società _____ – Agenzia di _____;

• -Danni Opere Esist. di euro 700.000,00 a mezzo Polizza n. _____ rilasciata in data _____ dalla società _____ – Agenzia di _____;

• Demolizioni Sgomberi di euro 150.000,00 a Polizza n. _____ rilasciata in data _____ dalla società _____ – Agenzia di _____;

Art. 24 – Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. La fi-

deiuissione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art. 25 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'“Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

Art. 26 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri

Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione suddetta, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 27 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto all'art. 45.

Art. 28 – Cessione del corrispettivo di appalto

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Caldarola a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Caldarola.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 29 – Controversie

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del Capitolato di appalto la definizione di eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante è rimessa al Foro competente di Macerata.

Art. 30 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10.000 %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune di Caldarola

Art. 31 – Direttiva antimafia

In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 e ss.mm.ii. tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

Clausola n. 1:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o ser-

vizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.".

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e ss.mm.ii. e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

«Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».».

Art. 32 – Criteri Ambientali Minimi

L'appaltatore nell'esecuzione delle opere è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui DM 11/10/2017 e secondo quanto specificato negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa l'«Appaltatore» che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del che richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto su n. 11 facciate e fin qui quest'ultima escluse le sottoscrizioni, con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che, trovato conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono.

Comune di Caldarola Il Responsabile del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata

Firma _____

La ditta/società – amm. unico _____

Firma _____

Il Segretario comunale – ufficiale rogante – dott. _____

Firma _____

(Firme apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e s.m.i.)